



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 14/12/2017

### FATTO

1. Nel dicembre 2016 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto della retribuzione, per l'importo di complessivi € 30.480,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 254,00 ciascuna. In data 31.5.2014 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento dopo aver pagato la rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario resistente riconosceva al ricorrente il rimborso di € 290,88 a titolo di commissioni non godute.
2. Con ricorso presentato in data 9.3.2017, preceduto da reclamo in data 4.8.2015, parte ricorrente ha contestato il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* di oneri assicurativi e commissioni pagati e non goduti per una somma complessivamente pari a € **2.582,92** (relativi a commissioni bancarie per € 91,44 e a commissioni di intermediazione per € 3.136,63, da cui però detrarre gli importi di € 290,88 già rimborsati in conteggio estintivo ed ulteriori € 354,27 che l'intermediario in seguito al reclamo ha dichiarato di voler rimborsare tramite assegno, non ancora pervenuto), oltre agli interessi legali e spese di assistenza professionale quantificate in € 250,00.
3. Nelle sue controdeduzioni l'intermediario convenuto ha eccepito la natura *up-front* delle commissioni bancarie. Ha altresì affermato, quanto alle commissioni di intermediazione, di aver correttamente rimborsato in sede di conteggio estintivo



l'importo di € 290,88 e di aver provveduto ad un ulteriore ristoro commissionale di € 354,27 tramite assegno circolare. In ragione di tutto ciò chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

4. Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso delle quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Coll. Coord., dec. n. 6167/2014, e v. già l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; ai quali sono poi seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).
5. Venendo al caso di specie, e sulla base dei criteri sopra indicati, devono allora ritenersi *recurring* - in quanto descritte solo promiscuamente (anche quanto alle attività remunerate, relative anche all'esecuzione del rapporto di finanziamento) insieme ad altre voci commissionali (*sub C, E, F e G*) - sia le commissioni bancarie (nel testo contrattuale indicate *sub F*) sia quelle di intermediazione (riportate nel testo contrattuale *sub G*), per le quali invece il contratto  rispettivamente  escludeva *in toto* il rimborso, ovvero lo ammetteva solamente nella misura di € 4,04 per ogni rata non scaduta.
6. In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione, deve concludersi quindi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
Commissioni bancarie				152,40	91,44		91,44
Commissioni di intermediazione				5.227,72	3.136,63	645,15	2.491,48
<b>Totale</b>							<b>2.582,92</b>

7. Sull'importo da rimborsare, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dal reclamo costituente l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).
8. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/2016) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 407 del 11 gennaio 2018

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.582,92 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA